

## Allegato A

### ATTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2020

#### Elementi richiesti e indicazioni per la redazione

<b>1. Il quadro di contesto</b>
<p>Delineare il quadro di contesto, articolandolo con riferimento alle finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), in particolare:</p> <p><b>1.1 Il quadro normativo e i dati di contesto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Indicare le norme regionali che disciplinano gli interventi in materia di contrasto alla povertà (inclusi gli interventi rivolti alle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora).</li> <li>➤ Riportare sinteticamente eventuali dati sul contesto economico-sociale ritenuti rilevanti per motivare la scelta programmatica, incluso lo stato di attuazione del Piano, relativamente alla precedente annualità.</li> <li>➤ L'articolo 2, comma 3 del presente decreto prevede che le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni <i>“nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà”</i>. Descrivere com'è avvenuto il confronto, la consultazione e il coinvolgimento.</li> </ul> <p><b>1.2 Gli Ambiti territoriali di programmazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Indicare eventuali norme regionali che disciplinano l'adozione di ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro o altre modalità di programmazione ed erogazione integrata degli interventi (ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 147/2017).</li> <li>➤ Indicare eventuali norme regionali o atti di indirizzo che disciplinano la gestione associata dei servizi.</li> <li>➤ Indicare le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 328 del 2000, applicabili in riferimento all'attuazione del Piano.</li> </ul>
<b>2. Le modalità di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla Povertà</b>
<p><b>2.1 Coordinamento dei servizi territoriali</b></p> <p>Fornire le seguenti indicazioni e indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Indicazioni relative alla promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta integrata di interventi e servizi (ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 147/2017);</li> <li>➤ Indicazioni relative alla composizione delle equipe multidimensionali, composte di operatori appartenenti alla rete dei servizi territoriali (ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D. Lgs. 147/2017);</li> <li>➤ Indicazione delle specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei familiari eventualmente residenti in Comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti (comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro);</li> </ul> <p><b>2.2 Terzo settore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Modalità di coinvolgimento del terzo settore impegnato nel campo delle politiche sociali e, in particolare, della lotta alla povertà;</li> </ul>



### 3. Risorse finanziarie, incluse quelle afferenti a PON e POR riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del FSE

- Indicare le risorse destinate a ciascuna delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per fonte di finanziamento, in particolare indicando oltre alle risorse del Fondo povertà, le risorse regionali e le risorse del FSE, dedicate alle medesime finalità. Indicare, in particolare, se alle finalità del Piano concorrono le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE) e in caso positivo descrivere per ciascun Programma (PON o POR) in sintesi le aree di intervento e l'ammontare delle risorse

### 4. Gli interventi e i servizi programmati

#### 4.1 Servizi per i Patti per l'inclusione sociale

Con riferimento alla finalità del rafforzamento dei servizi per i Patti per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del presente decreto, il piano, come modificato per gli effetti della introduzione del decreto-legge n. 4 del 2019, prevede le seguenti priorità e obiettivi:

- *Servizio sociale professionale.* Costituisce il perno attorno a cui ruota tutto l'impianto di attivazione e inclusione sociale della misura, dal momento del pre-assessment (l'analisi preliminare in cui si decide il successivo percorso nei servizi) alla progettazione.

*Obiettivo:* Il Piano stabilisce come prioritario assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti. Gli ambiti che presentano un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà nazionale loro attribuite all'acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale professionale. Il vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è la situazione dell'ambito da quella desiderata, secondo lo schema seguente:

- Meno di 1 assistente sociale ogni 20.000 abitanti: almeno il 60% delle risorse
- Meno di 1 assistente sociale ogni 10.000 abitanti: almeno il 40% delle risorse
- Meno di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti: almeno il 20% delle risorse
- Almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti: requisito soddisfatto


L'obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni del servizio sociale professionale (cioè, non solo per l'area povertà), anche se gli assistenti sociali assunti a valere sulle risorse del Fondo povertà devono essere utilizzati in tale area d'interventi.

Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori.

- *Sostegni nel progetto personalizzato.* Il Fondo Povertà, interviene a rafforzare i sostegni da prevedere nei progetti personalizzati, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nello specifico degli interventi e servizi sociali. L'elenco degli interventi e servizi finanziabili, previsto dal decreto legislativo 147, è tassativo ed è il seguente:

- tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
- sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
- sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- servizio di mediazione culturale;
- servizio di pronto intervento sociale.

*Obiettivi:* almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di



analisi approfondito, venga attivato come sostegno nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali sopra definiti; inoltre, attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qualvolta si presenti una situazione di bisogno complesso (per cui sia definito il quadro di analisi) e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

- *Servizi per l'accesso*: fatti salvi gli obiettivi sopra citati, rientra tra le possibilità di utilizzo delle risorse del Fondo Povertà, ai sensi dell'art. 7, co. 1, del d. lgs. 147/2017, il rafforzamento dei servizi di segretariato sociale;
- *Sistemi informativi*. Nel limite del 2% delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a), del presente decreto, eventuale adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, ai fini della interoperabilità con la piattaforma per il coordinamento dei Comuni GePI, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 2 settembre 2019, in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza.
- *Progetti utili alla collettività (PUC)*. Finanziamento degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del D.L. n.4/2019

Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori, eventualmente richiamando la normativa regionale in materia. Laddove alle finalità sopra richiamate concorrano anche altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo del Fondo povertà derivanti dal Piano, in attuazione degli obiettivi di servizio, per il riconoscimento dei livelli essenziali.

#### **4.2 Interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora**

Con riferimento al finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del presente decreto, finalità e modalità sono definite dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018.

- *Interventi e servizi*. Sono finanziabili interventi e servizi individuati nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015. È in ogni caso assicurata priorità all'avvio o al rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi secondo l'approccio cosiddetto dell'housing first, di cui alle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia".

Descrivere gli interventi previsti e gli indirizzi forniti ai territori. Per le città metropolitane oggetto di trasferimento diretto, ai sensi del citato articolo, le regioni possono delegare ai relativi comuni capoluogo la presentazione di apposito atto di programmazione per la quota di competenza. Indicare se ci si avvale di tale facoltà. Laddove alle finalità sopra richiamate concorrano anche altre fonti di finanziamento, specificare i vincoli all'utilizzo della quota servizi del Fondo povertà derivanti dal Piano.

- *Selezione degli ambiti*. Selezionare un numero limitato di ambiti territoriali, identificati sulla base della particolare concentrazione rilevata o stimata di persone senza dimora, ai quali ripartire le risorse assegnate. In ogni caso non accedono al riparto gli ambiti territoriali in cui la popolazione residente sia complessivamente inferiore a 70 mila unità, a meno che nell'ambito non sia ricompreso un comune con almeno 30 mila residenti. Indicare se ci si avvale della deroga a quanto previsto al periodo precedente, motivata dalla specifica presenza in un ambito escluso ai sensi del periodo precedente, di un numero di persone senza dimora maggiore rispetto a quello di altri ambiti inclusi nel riparto. Indicare per gli ambiti selezionati la quota di risorse loro assegnata.

